

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/644 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 aprile 2019**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio per il trasferimento preciso di goccioline liquide (cosiddetta «stazione di manipolazione di liquidi») avente dimensioni approssimative di 540 × 680 × 930 mm e un peso di circa 128 kg.</p> <p>L'apparecchio è costituito da due dispositivi per l'accoglimento di micropiastre (piastra di origine e piastra di destinazione), due barre di deionizzazione e un trasduttore a ultrasuoni in un alloggiamento compatto con un controllo LED, un piccolo schermo e un pulsante di emergenza.</p> <p>L'apparecchio utilizza il metodo ADE (Acoustic Droplet Ejection), che impiega l'energia sonora (impulsi ultrasonici mirati) per spostare volumi bassissimi di goccioline di liquido, con un grado di precisione e di accuratezza elevatissimi, da una piastra di origine a una piastra di destinazione invertita.</p> <p>Il sistema trasferisce goccioline di 2,5 nanolitri per espulsione consentendo il trasferimento di un maggiore volume di liquido. Dalla piastra di origine sono espulse più goccioline fino a 500 volte al secondo.</p> <p>L'apparecchio è utilizzato nella preparazione di campioni nei laboratori per trasferire volumi specifici di reagenti da una micropiastra all'altra.</p>	8479 89 97	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97.</p> <p>L'apparecchio è un prodotto composito ai sensi della regola generale 3 b) e deve essere classificato secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto. Sebbene la misurazione e l'analisi siano necessarie per garantire un dosaggio preciso del volume di liquido, la funzione che conferisce all'apparecchio il suo carattere essenziale è il dosaggio esatto, mediante gli ultrasuoni, delle goccioline espulse.</p> <p>La classificazione alla voce 9026 come strumento o apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché la misurazione e l'analisi sono funzioni accessorie dell'apparecchio.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8479 89 97 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove.</p>